

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 30-07-2018

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO:	Approvazione REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER INOTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE AI SENSI DELL'ART.31, COMMA 4, DEL D.P.R. N.380/2001.
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:30, nella sede delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica.

Presiede la seduta il PRESIDENTE, ALESSANDRO ALBIANO.

Sono presenti n. 8 Consiglieri Comunali, come segue:

ALBIANO ALESSANDRO	P	CALDERONE CIRO FRANCESCO	P
LATTUCA ANGELA CARMELA	P	BARBARIA FILIPPO SALVATORE	P
LO SCIUTO GIANLUIGI	A	LA COLLA LUISA	P
DI MARCO MAURO FRANCESCO	P	SCLAFANI SALVATORE	P
PATRICOLA MARIA RITA	P	BARBARIA FILIPPO	A

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. SEBASTIANO EMANUELE FURITANO.

Il PRESIDENTE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno espresso i seguenti pareri:

Parere tecnico Favorevole

Parere contabile Favorevole

Si dà atto che con il consenso unanime dei presenti la seduta viene sospesa alle ore 19,33.

Seduta riaperta alle ore 19,40.

Il Presidente del Consiglio da lettura della proposta avente ad oggetto” Regolamento Sanzioni Abusi Edilizi”;

Interviene il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Geom. Caldarella per illustrare l’approvando regolamento.

Dichiara che il presente Regolamento è finalizzato a determinare le sanzioni da comminare a coloro che non abbiano ottemperato alle ordinanze di demolizione, dichiara che si è preso spunto da Comuni aventi caratteristiche analoghe a quelle di Cefalà Diana.

Sottolinea la previsione di una riduzione pari alla 3[^] parte della sanzione in caso di pagamento entro 60 giorni .

Il Consigliere la Colla Luisa interviene chiedendo quanti casi pendenti vi siano attualmente .

Risponde il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che attualmente vi sono circa 4 o 5 casi.

Nessuno chiede di intervenire:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole resa in forma palese per alzata di mano di otto Consiglieri presenti e votanti, all’unanimità:

DELIBERA

-Di approvare il presente atto avente ad oggetto “Regolamento Sanzioni Abusi Edilizi”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata resa per alzata di mano di otto Consiglieri presenti e votanti, all’unanimità :

DELIBERA

-Di dotare il presente atto della clausola della immediata esecutività, ai sensi della L.R. n. 44/91 art. 12 e successive modifiche e integrazioni .

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 30-05-2018

Oggetto:	Approvazione REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER INOTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE AI SENSI DELL'ART.31, COMMA 4, DEL D.P.R. N.380/2001.
-----------------	---

Ufficio proponente: AREA TECNICA

Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 30-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO LUIGI CALDARELLA

Regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 25-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO Anita Cicoria

PROPOSTA

PREMESSO:

Che l'art. 31 del DPR. 380/2001 prevede, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, l'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;

Che con l'art. 17, comma 1 lettera q-bis, la legge 164/2014, c.d. Sblocca Italia, ha introdotto, all'art. 31 del DPR 380/2001 suddetto, i seguenti commi:

- *«4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente*
- *4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.*
- *4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione».*

VISTA la Circolare n° 3 del 28 maggio 2015, dell'Assessorato Reg.le del Territorio e dell'Ambiente, pubblicato sulla GURS del 19 giugno n° 25, che affronta gli ambiti applicativi dell'art. 31 del D.P.R. 308/2001.

CONSIDERATO che nell'art. 31 è transitato il contenuto di cui all'art. 7 della legge 47/85, quest'ultima recepito in Sicilia con la L.R. 37/85.

CHE in particolare l'articolo 7, ad eccezione del comma 8, sostituito con tre commi dell'art. 3 della citata L.R. 37/85, trova applicazione in Sicilia così come l'art. 31 del DPR 380/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione del comma ottavo.

CHE per effetto del recepimento dinamico della normativa nazionale da parte del legislatore regionale che prevede l'applicazione in Sicilia dei nuovi commi 4 bis, 4 ter e 4 quater dell'art. 31, con i quali è stato inserito un ulteriore meccanismo di deterrenza rispetto all'inadempienza delle ingiunzioni a demolire.

CHE l'innovazione ha un carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili di abusi edilizi, in quanto non alternativa alla demolizione, bensì complementare, per cui oltre alla prevista demolizione deve aggiungersi anche la sanzione amministrativa pecuniaria, quest'ultima prevista dal comma 4-bis sopra citato;

CHE per gli interventi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire (art.34 del citato D.P.R. n.380/2001) la sanzione prevista dal comma 4-bis dell'art.31, non trova applicazione, ferma restando anche in questo caso l'imputazione a carico del responsabile dell'abuso delle spese di demolizione e remissione in pristino che l'amministrazione comunale dovrà disporre con potere di rivalsa in caso di non ottemperanza all'ordinanza;

RITENUTO necessario, al fine di stabilire criteri equi e univoci per l'irrogazione delle sanzioni amministrative suddette, dare agli uffici indirizzi operativi a cui debbano attenersi per la relativa applicazione, in caso di accertata inottemperanza all'ordine di demolizione impartito, e pertanto di dover procedere all'approvazione di un **“Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi”**;

PRECISATO che: l'accertamento di inottemperanza all'ingiunzione a demolire, ai sensi dell'art.31 comma 4-bis del DPR n.380/2001, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2.000,00 Euro ad un massimo di 20.000,00 Euro, in relazione all'entità delle opere, da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione stabilito per provvedere alla demolizione e alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, e la stessa non riveste carattere estintivo, né sostitutivo;

CHE tali sanzioni amministrative previste dal comma 4-bis dell'art.31 del DPR n.380/2001 sono applicabili per i seguenti interventi:

- a) Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire;
- b) Interventi realizzati in totale difformità al permesso di costruire;
- c) Interventi realizzati con variazioni essenziali al permesso di costruire;

CHE sono interventi da considerare in totale difformità dal titolo abilitativo e quindi edifici *ex novo*, gli interventi che hanno comportato la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto dei titoli stessi, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi, oltre i limiti indicato nel progetto;

CHE sono interventi da considerare come realizzazione di nuovi edifici (*ex novo*), quelli che hanno comportato la realizzazione di edifici principali autonomamente utilizzabili;

CHE sulle aree o edifici di cui al comma 2 dell'art.27 del DPR n.380/2001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato la sanzione pecuniaria è sempre irrogata nella misura massima di 20.000,00 Euro;

VALUTATO che in ordine alla determinazione della sanzione compresa tra un minimo ed un massimo, si deve avere riguardo alla gravità della violazione;

RISCONTRATO che in questi anni sono pervenute richieste di rateizzazione e di proroga al versamento degli importi per sanzioni pecuniarie irrogate a titolo di sanzione in ambito edilizio;

ATTESTATO che il periodo di grave difficoltà economica che sta attraversando il paese con pesanti ripercussioni in particolare sul mercato delle costruzioni immobiliari induce l'Amministrazione comunale ad adottare tutti i possibili provvedimenti volti ad agevolare e a sostenere economicamente i propri cittadini e imprese ai fini di adempire alla propria fondamentale funzione di salvaguardia dello sviluppo economico del territorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO inoltre necessario, in ragione dell'attuazione generale di crisi economica e la particolare difficoltà di accesso al credito che ha colpito famiglie e imprese, rendendo difficoltose le scadenze dei pagamenti, individuare delle agevolazione nelle modalità di pagamento quali misure straordinarie e temporanee, di procedere pertanto opportunamente a determinare modalità di rateizzazione degli importi sanzionatori per i procedimenti in ambito edilizio;

VERIFICATO che, nonostante il quadro normativo vigente in ambito strettamente edilizio – urbanistico non preveda forme di rateizzazione o di proroga al versamento della sanzione, la Legge 689/81, legge generale in tema di sanzioni amministrative, contempla la facoltà di pagamento rateale e di riduzioni;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'amministrazione comunale;

Visti:

- Il DPR 380/2001;
- La Legge n° 164/2014;
- La Legge n° 689/1981;
- La Circolare n° 3 del 28 maggio 2015, dell'Assessorato Reg.le del Territorio e dell'Ambiente;
- Il D.Lgs n° 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni espresse in premessa;

PROPONE

- Di approvare l'allegato "Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori di abusi edilizi";
- Di stabilire che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/014, venga differenziata in base alla tipologia e alla dimensione dell'abuso realizzato, nella misura e con le modalità stabilite nel Regolamento allegato ad eccezione degli abusi realizzate sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, per i quali è sempre irrogata nella misura massima di € 20.000,00 come stabilito dalla norma stessa.
- Di dare atto, ai sensi dell'art.45 della legge 11 novembre 2014 n.164, che la sanzione di cui sopra, sarà applicata in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse a partire dal 19 giugno 2015 (data di pubblicazione della circolare ARTA n.3/2015 sulla GURS); in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse a partire dal 12.12.2014 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella GURI n.262 dell'11.11.2014) e fino al 18 giugno 2015, la sanzione di cui sopra, sarà applicata nella misura minima di €2.000,00.
- Di dare atto, altresì, che si applica l'art.16 della Legge 689/81 e pertanto *"è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte della sanzione prevista per la violazione commessa,..... oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione"*.
- Di stabilire che i proventi delle suddette sanzioni, per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, vengano introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in ripristino delle opere abusive e per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico;
- Di dare mandato ai Dirigenti dei Settori Polizia Locale, Controllo e Repressione dell'Abusivismo e Finanziario, ciascuno per le rispettive competenze, di attivare le procedure necessarie per l'applicazione del presente atto.

IL PROPONENTE

F.TO LUIGI CALDARELLA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.TO ALESSANDRO ALBIANO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO ANGELA CARMELA
LATTUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SEBASTIANO EMANUELE
FURITANO

Affissa all'Albo Pretorio il **02-08-2018**

L'INCARICATO

F.TO MARIO COSTANZA

Copia conforme all'originale

Cefalà Diana, li **30-07-2018**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il **02-08-2018**, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cefalà Diana, li **02-08-2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SEBASTIANO EMANUELE FURITANO

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal **02-08-2018** al **17-08-2018**, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Cefalà Diana, li **18-08-2018**

L'INCARICATO

F.TO MARIO COSTANZA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SEBASTIANO EMANUELE FURITANO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **30-07-2018**

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Cefalà Diana, li **30-07-2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SEBASTIANO EMANUELE FURITANO
